

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6780 del 22/12/2023
Oggetto	Art.208 c. 15 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Ditta Vita Scavi e Trasporti di Benazzi Maura e C. S.A.S., con sede legale in via Chiesa Sud n.168/C, in comune di Novi di Modena (MO) - Nuova Autorizzazione Unica all'esercizio dell'operazione di recupero R5 di rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile di trattamento di rifiuti speciali Marca HARTL POWERCRUSHER PC10/55J - Pratica ARPAE n. 14919/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7066 del 22/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 c. 15 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Ditta Vita Scavi e Trasporti di Benazzi Maura e C. S.A.S., con sede legale in via Chiesa Sud n.168/C, in comune di Novi di Modena (MO) - Nuova Autorizzazione Unica all'esercizio dell'operazione di recupero R5 di rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile di trattamento di rifiuti speciali Marca HARTL POWERCRUSHER PC10/55J - Pratica ARPAE n. 14919/2023

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

il D.M. 27 settembre 2022 n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.";

VISTA:

L'istanza che la ditta Vita Scavi e Trasporti di Benazzi Maura e C. S.A.S., con sede legale in via Chiesa Sud n.168/C, in comune di Novi di Modena (MO) ha presentato per ottenere l'autorizzazione unica relativa all'impianto mobile di trattamento rifiuti Marca HARTL POWERCRUSHER PC10/55J, ai sensi dell'art.208 c. 15 del Dlgs.152/2006.

CONSIDERATO CHE:

l'istanza è relativa all'autorizzazione per **l'esercizio dell'operazione di recupero R5** di rifiuti inerti da costruzione e

demolizione (Codici EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904) per un quantitativo annuo complessivo di 100.000 t/anno.

L'attività di recupero dei rifiuti consiste nella triturazione primaria con pre-vagliatura dei rifiuti e separazione delle frazioni metalliche tramite nastro deferrizzatore per mezzo dell'impianto mobile di frantumazione Marca HARTL POWERCRUSHER PC10/55J numero di serie: 523620127.

l'impianto è costituito da un frantumatore mobile con capacità di triturazione massima del materiale di circa 200 t/h tramite un frantoio a mascelle a gestione idraulica con bocca di carico delle dimensioni di 1000 x 550 mm ed un motore CAT 3126 B a 6 cilindri con potenza pari a 186 kW.

Il frantumatore è attrezzato con tramoggia di alimentazione, canale vibrante con vagliatura preliminare, frantoio a mascelle con regolazione idraulica dell'apertura, nastro trasportatore principale per lo scarico e nastro di scarico laterale, nastro deferrizzatore ed impianto ad acqua per l'abbattimento delle polveri eventualmente generate durante l'attività di triturazione.

Il sistema di vagliatura preliminare integrato nella tramoggia permette di separare, prima della frantumazione, il materiale di dimensioni minori rispetto alle aperture, che cade sotto la griglia da 45-55 mm.

Il sito di ricovero del mezzo, quando non impegnato in campagne d'attività, è identificato in via Chiesa Sud n.168/C nel comune di Novi di Modena (MO).

L'impianto in oggetto era già stato precedentemente autorizzato all'esercizio con DET-AMB-2019-3362 del 11/07/2019. Con l'istanza la ditta ha dichiarato che intende rinunciare alla vecchia autorizzazione.

DATO ATTO CHE:

con nota n.79518 del 08/05/2023 la Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Novi di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR e la Ditta stessa;

in data 30/05/2023 la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (Verbale della Conferenza Prot. n.97392 del 05/06/2023) e in quella sede ha verificato che la Ditta non era in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, quale condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti richiesta, come previsto dall'art. 6 del DM 152/2022, pertanto sono state chieste integrazioni, anche in merito alle motivazioni per cui nell'istanza sono stati richiesti rifiuti non inerenti l'attività di recupero in cantieri di demolizione e la descrizione dell'impianto ad acqua per l'abbattimento di polveri eventualmente generate durante l'attività di triturazione, ed è stato sospeso il procedimento.

In data 24/07/2023 la ditta ha trasmesso integrazioni, assunte agli atti ARPAE con prot. n. 97392/2023, contenenti la rinuncia per rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2 di cui all'Allegato 1 del DM 152/2022, la descrizione dell'impianto di abbattimento polveri e copia del certificato ISO 9001 n. IT/1228Q/1237 per il campo di attività: Escavazioni e movimento terra. Demolizioni e costruzioni edili.

In data 01/09/2023, con prot. 149112, ARPAE ha trasmesso alla ditta una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis l.241/1990, in quanto il certificato ISO 9001 n. IT/1228Q/1237, rilasciato per il campo di attività: "Escavazioni e movimento terra. Demolizioni e costruzioni edili" non era rispondente a quella richiesta, ovvero all'attività di recupero di rifiuti inerti per la produzione di aggregato riciclato; inoltre non erano state trasmesse le procedure operative, come richiesto in sede di Conferenza dei Servizi. Non parevano pertanto rispettate le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Con nota assunta agli atti ARPAE prot. n. 151772 del 06/09/2023, la ditta ha trasmesso il Certificato di conformità alla norma ISO 9001 n. IT/1228Q/1237 aggiornato in data 06/09/2023 per le seguenti attività: Escavazioni e movimento terra. Demolizioni e costruzioni edili. Recupero e commercializzazione di inerti e aggregato riciclato, unitamente al Fascicolo delle Produzioni e Controlli.

la Conferenza si è pertanto riunita il 10/10/2023 e ha concluso i lavori esprimendo parere positivo al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06 intestata alla Ditta Vita Scavi e Trasporti di Benazzi Maura e C. S.A.S. nel rispetto delle indicazioni date dalla Conferenza dei Servizi.

L'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. nn.:

- prot. 46653 del 15/03/2023 istanza per il rilascio dell'Autorizzazione,
- prot. 127888 del 24/07/2023 integrazioni
- prot. 151772 del 06/09/2023 riscontro a preavviso di diniego

VERIFICATO CHE:

in relazione alla materia di antimafia, alla data dell'emanazione del presente atto, la Società richiedente, Vita Scavi e Trasporti di Benazzi Maura e C. S.A.S, risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Modena con provvedimento Prot n° 73557/2022 del 01/09/2022. L'iscrizione nell'elenco è equipollente al rilascio della comunicazione antimafia anche per attività diverse da quelle per cui essa è conseguita;

CONSIDERATO CHE:

I rifiuti gestiti che la ditta intende recuperare rientrano nel campo di applicazione del DM 152/22 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" in vigore dal 4/11/2022.

Vita Scavi e Trasporti di Benazzi Maura e C. S.A.S. si è dotata di un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato n. IT/1228Q/1237 aggiornato in data 06/09/2023. Le attività certificate sono: Escavazioni e movimento terra. Demolizioni e costruzioni edili. Recupero e commercializzazione di inerti e aggregato riciclato, unitamente al Fascicolo delle Produzioni e Controlli.

le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECCEP TO GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA): **250.000,00 €**;

RITENUTO, pertanto:

che la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata al rispetto di quanto disciplinato dal DM 152/22 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" ;

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni recepite nel presente provvedimento;

di far salva la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

RICHIAMATI:

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

DATO ATTO:

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate, su proposta del Responsabile del procedimento,

DETERMINA:

- a. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.lgs.152/06, la ditta Vita Scavi e Trasporti di Benazzi Maura e C. S.A.S., con sede legale in via Chiesa Sud n.168/C, in comune di Novi di Modena (MO), all'esercizio dell'operazione di recupero identificata al punto R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del citato decreto legislativo, di rifiuti non pericolosi da effettuarsi presso terzi mediante impianto mobile di frantumazione, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:
1. L'autorizzazione è riferita all'impianto mobile di trattamento denominato IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E DEFERRIZZAZIONE Marca HARTL POWERCRUSHER PC10/55J numero di serie: 523620127, dotato della prescritta marcatura CE e costituito nelle sue parti principali da: tramoggia di alimentazione, canale vibrante con vagliatura preliminare, frantoio a mascelle con regolazione idraulica dell'apertura, nastro trasportatore principale per lo scarico e nastro di scarico laterale, nastro deferrizzatore;
 2. I rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di trattamento di frantumazione e vagliatura presso terzi sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Operazione autorizzata	EoW ottenuti	Requisiti tecnici da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
170101	Cemento	R5	Aggregati riciclati	D.M. 152/2022
170102	Mattoni			
170103	Mattonelle e ceramiche			
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106*			
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			
170504	terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503			
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quelle di cui alla voce 17 05 07			
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e			

	170903*			
--	---------	--	--	--

3. Il quantitativo massimo annualmente trattabile è fissato in 100.000 tonnellate/anno;
4. Preliminarmente al trattamento dei rifiuti devono essere verificati:
 - l'assenza di impurità (plastiche, cavi elettrici, isolanti, legno, carta, ecc.), che devono essere separate e correttamente smaltite in quanto non compatibili con la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal trattamento; le stesse dovranno inoltre essere gestite in conformità a quanto indicato dall'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi "Deposito Temporaneo prima della raccolta";
 - per ogni lotto omogeneo di rifiuti, il rispetto dei parametri previsti dal test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi;
 - la corretta classificazione e la non pericolosità ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue;
5. Il gestore dell'impianto mobile, in qualità di produttore dell'aggregato, è tenuto a conservare presso la propria sede legale i certificati analitici dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R5, integrati, nel caso di rifiuti EER definiti "codici a specchio", con le relative analisi di classificazione, corredate dai verbali di campionamento, riferimento dei lotti di produzione, e quant'altro documento reso utile per la definizione del rifiuto;
6. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali End of Waste in uscita è subordinata al rispetto dei criteri specifici definiti nel Decreto 27 settembre 2022, n. 152 Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27 settembre 2022 n. 152, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati, con le modalità individuate nell'Allegato 1 al D.M. medesimo rispettivamente: rifiuti ammissibili, verifiche sui rifiuti in ingresso, processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore, la rispondenza dei requisiti di qualità dell'aggregato recuperato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, test di cessione sull'aggregato recuperato, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi. Il rispetto di tali criteri è attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. stesso.
8. l'operazione di recupero R5 non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 152/22, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo decreto;
9. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "*rifiuti lavorati in attesa di analisi*" e mantenuti distinti tra loro nonché dagli End of Waste e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione con idonee delimitazioni;
10. I diversi lotti di materiali End of Waste detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportanti il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
11. Nel caso di accertata non conformità, il rifiuto lavorato potrà essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione, tranne nel caso di non conformità al test di cessione; ovvero il rifiuto dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato;
12. il corretto campionamento dei rifiuti e dell'aggregato recuperato deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento alla norma UNI 10802:2013;

13. il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività;
 14. il Verbale relativo al campionamento dell'aggregato recuperato deve essere conservato dal produttore per 5 anni presso la propria sede legale, insieme a:
 - a. copia della Dichiarazione di Conformità;
 - b. referti delle analisi di laboratorio in formato originale (anche in formato elettronico) attestanti il rispetto dei limiti delle tab. 2 e tab. 3 dell'Allegato 1 del D.M. n. 152/22 e attestanti la conformità alle norme UNI individuate;
 - c. eventuali Documenti di Trasporto con cui l'aggregato è stato allontanato dal sito di produzione, riportanti il riferimento al numero della relativa Dichiarazione di Conformità.
 15. Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e possono essere effettuate esclusivamente presso i cantieri o siti di produzione del rifiuto: non è ammesso il trattamento di rifiuti provenienti da altri siti o cantieri;
 16. Qualora l'impianto venga utilizzato presso siti sottoposti a procedura di bonifica ambientale ai sensi del capitolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06, l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni imposte dall'autorità competente relativamente alle procedure di bonifica ambientale medesime;
 17. La responsabilità della verifica delle condizioni di cui sopra, nonché la caratterizzazione dei materiali ottenuti, è a carico della ditta titolare della presente autorizzazione;
 18. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a conservare presso la propria sede legale:
 - relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Tale documentazione deve essere acquisita preventivamente alle operazioni di trattamento;
 19. Per ogni campagna di attività, la documentazione relativa alle caratteristiche dei diversi flussi ammessi a trattamento nell'impianto mobile, compresa la certificazione analitica che ne attesta la non pericolosità, dev'essere tenuta in copia presso il sito d'intervento a disposizione degli organi di controllo;
 20. Nel caso di recupero di rifiuti non derivanti da operazione di demolizione selettiva, nei cantieri di utilizzo dell'impianto di frantumazione deve essere prevista la presenza di cassoni scarrabili per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dal trattamento e costituiti da legno, plastica, metallo, carta ed isolanti, ecc..;
 21. L'impianto deve essere dotato del sistema di deferrizzazione in caso di trattamento in impianti/cantieri dove non si effettua la demolizione selettiva e dove la tipologia dei rifiuti trattati presuppone la presenza di materiali ferrosi;
 22. Il frantumatore deve essere utilizzato solo per il trattamento di materiali "secchi", escludendo pertanto il trattamento di materiali argillosi o palabili;
 23. I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero, devono essere mantenuti separati dalle materie prime prodotte e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati; il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere gestito secondo le modalità previste dall'art. 185-bis, della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 24. al termine di ogni campagna di attività, la ditta dovrà effettuare il ripristino ambientale dell'area utilizzata mediante la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati sull'area, compresi quelli prodotti dalle operazioni di recupero;
- b. di stabilire che, **almeno 20 giorni prima dell'avvio della prima campagna di attività dell'impianto mobile**, le **garanzie finanziarie** devono essere prestate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **250.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09; in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto, maggiorata di due anni;
 - con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegare all'originale della appendice alla polizza;
 - la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- c. Di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla prestazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente; pertanto, fino a quel momento l'attività autorizzata non può essere svolta;
- d. Di stabilire che la Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-3362 del 11/07/2019 è da intendersi a tutti gli effetti decaduta;
- e. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria;
- f. Di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data della presente Determinazione** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- g. Di disporre che:
1. al fine di limitare il più possibile la diffusione di polveri:
 - l'attività di frantumazione deve essere condotta con l'ausilio dei sistemi di nebulizzazione previsti e deve essere garantito il buon funzionamento di questi;
 - devono essere adottati accorgimenti gestionali anche durante le fasi di carico scarico e movimentazione dei rifiuti (come ad esempio minimizzare l'altezza del punto di scarico, bagnare i rifiuti nella fasi di movimentazione all'interno dell'area ecc...);
 - i cumuli dei materiali da avviare a trattamento e quelli trattati, all'occorrenza e in base alla localizzazione, alle condizioni del cantiere ed alle condizioni meteorologiche, devono essere umidificati e/o protetti dall'azione del vento;
 - l'utilizzo dei sistemi di bagnatura dell'impianto mobile o di altri sistemi ausiliari utilizzati a tale scopo deve essere condotto in modo tale da garantire un'adeguata umidificazione dei materiali al fine di evitare emissioni diffuse, evitando che eccessivi quantitativi di acqua irrorata provochino fenomeni di ruscellamento e formazione di pozze;
 - le lavorazioni devono essere sospese in caso di malfunzionamento e/o avaria del sistema di nebulizzazione;
 2. la gestione delle acque reflue di dilavamento dell'area del cantiere deve rispettare quanto disposto dalla parte terza del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalle normativa regionali vigenti in materia;
 3. secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1121 del 21/01/2019, è opportuno limitare le altezze di abbancamento dei cumuli a tre metri; l'altezza

dei cumuli deve in ogni caso essere compatibile con le condizioni di sicurezza e stabilità degli stessi (D.Lgs. 81/2008); altezze diverse dovranno inoltre garantire il rispetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici del Comune territorialmente competente;

4. le singole campagne di recupero rifiuti devono essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) qualora abbiano una durata superiore a novanta giorni e, nel caso di successive campagne di attività sul medesimo sito, qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno, secondo quanto previsto dalla lettera Zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.e ii.;
5. ai sensi dell'art.208 comma 15 per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la ditta titolare della presente autorizzazione, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività allegando la presente autorizzazione nonché l'ulteriore documentazione richiesta;
6. la campagna di recupero tramite mezzo mobile deve avere carattere temporaneo, pertanto nella comunicazioni di inizio attività deve essere specificato il periodo presunto dell'attività, il periodo di lavorazione giornaliero, nonché il responsabile tecnico dell'impianto;
7. l'impianto deve operare in area recintata ed avere la cartellonistica di avvertimento al fine limitare l'intrusione dei non addetti ai lavori, ed evitare conferimenti di rifiuti abusivi;
8. la macchina operatrice deve essere conforme a quanto previsto nel D.lgs n.262 del 04/09/2002 "Attuazione della direttiva 2001/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
9. la ditta, per le campagne del mezzo mobile svolte presso i cantieri collocati nel territorio della Regione Emilia Romagna, deve presentare se necessario al Comune territorialmente competente domanda per l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, così come previsto dalle specifiche disposizioni regionali e comunali;
10. fatte salve eventuali diverse prescrizioni e/o deroghe stabilite dal Comune territorialmente competente, l'impianto potrà essere utilizzato solo in orario diurno nel rispetto del regolamento comunale in materia e dovrà prevedere eventualmente sistemi di mitigazione dell'impatto acustico nel rispetto della normativa vigente in materia (L. n° 447/95 e s.m.i.); in ogni caso dovrà essere garantito il rispetto del valore limite di immissione sonora assoluto e differenziale previsto dal DPCM 14/11/1997;
11. l'utilizzo dell'impianto in cantieri o siti ubicati in territorio extraregionale deve avvenire in accordo con le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di rumore;
12. l'impianto deve essere mantenuto in ottimo stato di efficienza, manutenzione e pulizia secondo le indicazioni fornite dal costruttore mediante l'apposito libretto di uso e manutenzione;
13. devono essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08, ed in particolare l'aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento includendo la valutazione del rumore, nonché alle disposizioni, previste dal decreto medesimo, in materia di cantieri edili temporanei e mobili;
14. non deve essere ammessa la presenza di operatori ed estranei nel raggio di azione dell'impianto quando questo è in movimento. L'utilizzo dell'impianto è permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato, addestrato e dotato di idonei DPI e specifiche attrezzature di lavoro;
15. la gestione del mezzo mobile deve avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza e quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice;
16. relativamente al funzionamento dell'impianto, e di tutte le componenti elettromeccaniche si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 "direttive macchine," CEE 89/336 sulla compatibilità elettromeccanica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;

17. è fatto obbligo alla ditta di possedere la relativa polizza di assicurazione RC per danni a cose ed a persone durante l'esercizio dell'attività;
18. durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, la ditta dovrà rendere disponibile all'autorità di controllo, presso il sito operativo, copia dell'atto autorizzativo e della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria;
- h. di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - verificare e garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, secondo un principio di responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto;
 - comunicare a questa Agenzia, prima della messa in esercizio, il responsabile dell'impianto e ogni sua successiva modifica.
- h. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- i. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
- h. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
- j. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.